

(N. 1734)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1966

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria,
concluso a Budapest il 21 settembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dal 16 febbraio 1935 è stata firmata, prima nel suo genere, una Convenzione culturale tra l'Italia e l'Ungheria. Che tale Convenzione fosse consigliata non solo da motivi di politica contingente, ma da una particolare reciproca simpatia fra i due popoli e dai tradizionali legami istituitisi tra le due culture, è provato dal fatto che, malgrado tutti i dolorosi avvenimenti della guerra e dell'immediato dopo-guerra, tale Convenzione non venne mai denunciata dalle due Parti. Il suo mantenimento in vigore ha consentito all'Accademia d'Ungheria in Roma e all'Istituto italiano di cultura in Budapest di non interrompere la loro attività, anche se questa, per ragioni di forza maggiore, ha dovuto essere notevolmente ridotta nel quindicennio 1940-1955.

La Convenzione del 1935 stabiliva, tra l'altro, il termine fisso di 30 anni per la concessione di esenzioni fiscali alle istituzioni culturali dei due Paesi. Venendo a scadenza tale termine nel 1965, il Governo italiano e il Governo ungherese hanno ritenuto opportuno stipulare un nuovo Accordo culturale che, confermando il desiderio di promuovere quella stretta collaborazione nei vari settori culturali cui si era ispirata la Convenzione del 1935, meglio adegua le varie clausole ai nuovi tempi.

Tale Accordo è stato concluso a Budapest il 21 settembre 1965; esso prevede una intensa collaborazione a tutti i livelli (studenti, professori, ricercatori, esperti) ed in tutti i settori culturali (arte, scienza, letteratura) ed anche nel campo dello sport e del turismo.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare è prevista una ripresa di scambio di professori e di lettori fra le Università di Roma e Bologna da un lato e di Budapest e Szeged dall'altro. Da parte ungherese viene confermata l'intenzione di continuare a curare l'insegnamento della lingua italiana nei propri istituti di istruzione secondaria e si deve a tal proposito rilevare con compiacimento che l'Ungheria è il solo dei Paesi europei in cui la lingua italiana è insegnata come prima lingua straniera allo stesso titolo delle lingue inglese, francese, tedesca e russa; gli studenti di scuole secondarie ungheresi che hanno scelto l'italiano come prima lingua straniera sono circa quattromila.

Molte attività che il nuovo Accordo racco-

manda di favorire (e cioè, oltre allo scambio di docenti sopramenzionato, esposizioni scientifiche e tecniche, mostre d'arte e del libro, giri artistici di complessi musicali e di compagnie di prosa, rassegne cinematografiche, scambi di microfilms) sono state già richieste in questi ultimi anni ed hanno contribuito a creare nuovi legami e nuovi interessi tra gli uomini di cultura e di scienza dei due Paesi.

L'Accordo servirà a meglio inquadrare dette attività ed i mutui contatti dando loro una base che consentirà un più proficuo lavoro alle delegazioni ufficiali che si riuniranno, alternativamente a Roma e a Budapest, per concordare dettagliati programmi di scambi nei vari settori culturali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

ALLEGATO

ACCORDO CULTURALE

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE, partendo dalla convinzione che il mantenimento e lo sviluppo dei contatti tradizionali ed amichevoli tra i due popoli nel campo culturale, artistico, scientifico, turistico e sportivo rappresenti un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti internazionali, hanno deciso di stipulare un nuovo Accordo Culturale e a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l'on. Mario ZAGARI, Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri,

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE

il Sig. Béla Szilágyi, Vice Ministro degli Affari Esteri,

i quali, dopo avere scambiato in buona e debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica Italiana manterrà a Budapest l'Istituto di Cultura per lo sviluppo delle relazioni italo-ungheresi nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte.

La Repubblica Popolare Ungherese manterrà a Roma l'Accademia d'Ungheria per lo sviluppo delle relazioni ungaro-italiane nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte.

Articolo 2

Le Parti contraenti si assicurano, su base di reciprocità:

a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli Istituti Culturali previsti dall'Articolo 1 del presente Accordo;

b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprietà degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;

c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica e il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento degli Istituti Culturali in parola.

Articolo 3

Le Parti contraenti promuoveranno contatti diretti tra gli Istituti ed Enti scientifico-culturali dei due Paesi, favorendo a tale scopo i viaggi di studio e scambi di delegazioni, di scienziati e tecnici.

Articolo 4

Le Parti contraenti offriranno reciprocamente a studenti e giovani laureati borse di studio, sia annuali che di breve durata, perché possano iniziare o proseguire studi e ricerche o completare la loro preparazione scientifica, tecnica, artistica nell'altro Paese. Le borse di studio saranno assegnate da appositi Comitati italo-ungheresi.

Articolo 5

Le Parti contraenti, conservando i tradizionali legami esistenti tra gli ambienti universitari e scolastici dei due Paesi, allo scopo di perfezionare e sviluppare l'insegnamento della lingua e letteratura ungherese in Italia e italiana in Ungheria, promuoveranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nei propri Paesi attraverso cattedre nelle Università o in istituti d'istruzione superiore, dottorati universitari e corsi liberi.

L'insegnamento della lingua e della letteratura ungherese nelle Facoltà di Lettere delle Università di Roma e di Padova continuerà ad essere affidato, per incarico annuale riconfermabile, a docenti di nazionalità ungherese.

La Parte italiana favorirà, compatibilmente con l'autonomia universitaria, la costituzione presso la Facoltà di Lettere delle Università di Roma e di Padova di Istituti di lingua e letteratura ungherese, nell'ambito di quelli di Lingue e Letterature straniere o di Glottologia.

La Parte ungherese manterrà le cattedre di Lingua e Letteratura italiana presso le Università Eötvös Loránt di Budapest e József Attila di Szeged; inoltre provvederà ad assicurare l'insegnamento a livello universitario della lingua e letteratura italiana presso l'Università Kossuth Lajos di Debrecen.

Presso l'Università di Budapest sarà affidato un posto di lettore ad un docente italiano; presso l'Università di Szeged un posto di professore o di lettore verrà similmente affidato a un docente italiano.

La scelta dei docenti italiani per le Università di Budapest e Szeged e quella dei docenti ungheresi per le Università di Roma e di Padova verrà effettuata dalle Università ospitanti su terne proposte per via diplomatica dalla Parte inviante.

Per le altre istituzioni di insegnamento superiore, nelle quali si insegna la lingua e la letteratura dell'altra Parte, la Commissione Mista, di cui all'Articolo 17 del presente Accordo, potrà suggerire eventuali miglioramenti.

La Parte ungherese continuerà a curare l'insegnamento della lingua italiana nei propri Istituti d'istruzione secondaria.

Articolo 6

Ciascuna delle due Parti contraenti si adopererà affinché i testi di storia e geografia in uso nelle scuole, riguardanti l'altra Parte, contengano esposizioni obiettive.

Articolo 7

Le Alte Parti contraenti studieranno, allo scopo di concludere un accordo speciale, le condizioni alle quali esse potranno riconoscere l'equivalenza dei titoli e qualifiche rilasciati o attribuiti dalle loro Università e dagli Istituti d'istruzione.

Articolo 8

Le Parti contraenti favoriranno la traduzione e la pubblicazione nel proprio territorio di opere edite nell'altro Paese aventi un particolare valore artistico, scientifico o tecnico.

Articolo 9

Le Parti contraenti favoriranno i contatti e gli scambi d'informazione e documentazione di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le Accademie ed Istituti superiori dei due Paesi per le questioni di reciproco interesse.

Articolo 10

Le Parti contraenti promuoveranno lo scambio delle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche, letterarie e divulgative tra le Accademie, le Biblioteche, le Università e gli Archivi dei due Paesi. Esse faciliteranno in tutta la misura possibile la diffusione dei libri e delle pubblicazioni dell'altro Paese.

Articolo 11

Le Parti contraenti agevoleranno lo studio dei materiali di Archivio dei due Paesi per ricerche storiche nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni.

Articolo 12

Le Parti contraenti favoriranno gli scambi di:

- a) esposizioni scientifiche e tecniche, mostre d'arte, libri d'arte e scientifici, d'arte applicata e d'artigianato;
- b) libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione;
- c) microfilms a carattere culturale, scientifico e tecnico, nonché films e materiali di informazione a carattere scientifico.

Articolo 13

Ciascuna Parte contraente favorirà la rappresentazione delle opere teatrali, musicali e cinematografiche dell'altra Parte nel proprio territorio e accorderà ogni possibile facilitazione alle rappresentazioni di complessi artistici, di orchestre e di solisti organizzate su basi commerciali.

Articolo 14

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione diretta tra gli organi radiotelevisivi dei due Paesi promuovendo lo scambio di notizie e di materiali d'informazione sull'altro Paese.

Allo scopo di promuovere scambi di notizie, di films televisivi, di programmi scientifici, letterari, musicali e d'altro genere si procederà ad un accordo speciale fra le organizzazioni della Radiotelevisione dei due Paesi.

Articolo 15

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione diretta tra le organizzazioni sportive dei due Paesi.

Articolo 16

Le Parti contraenti, convinte che una intensificazione di contatti personali contribuirà ad incrementare ulteriormente i rapporti italo-ungheresi, faciliteranno in ogni modo lo sviluppo del turismo fra i due Paesi.

Articolo 17

Per l'esecuzione dell'Accordo le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista che si riunirà alternativamente in Italia e in Ungheria: a Roma sotto la presidenza del Ministro degli affari esteri italiano, o di persona da lui designata; a Budapest sotto la presidenza del Ministro degli Affari esteri ungherese, o di persona da lui designata.

La Commissione Mista avrà il compito di elaborare programmi particolareggiati per la attuazione del presente Accordo nonché di seguirne attentamente la realizzazione favorendo quanto possibile le iniziative di enti ed organizzazioni che svolgono attività previste nello Accordo.

Articolo 18

Le questioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo saranno regolate periodicamente nei Programmi di scambi culturali elaborati dalla Commissione Mista.

Articolo 19

Le Parti contraenti convengono che il programma particolareggiato, elaborato dalla Commissione Mista italo-ungherese, non esclude altre iniziative nel campo delle relazioni culturali che si svolgano nello spirito del presente Accordo, in piena conformità con le leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi e sulla base della reciprocità e della non ingerenza nelle questioni interne dell'altro Paese.

Articolo 20

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce a tutti gli effetti la Convenzione culturale italo-magiara del 16 febbraio 1935.

Articolo 21

Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo resterà in vigore per la durata di dieci anni, e qualora non venga denunciato da una delle Parti contraenti sei mesi almeno prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato ogni volta per un ulteriore periodo di cinque anni.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

FATTO a Budapest il 21 settembre 1965 in duplice originale, in lingua italiana ed in lingua ungherese, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:

MARIO ZAGARI.

Per la Repubblica Popolare Ungherese:

BÉLA SZILÁGYI.